

STUDIO AVVOCATO GIAMPIERO PINO

ASSOCIAZIONE INTERPROFESSIONALE

Via Guido Monaco, 16 - 52100 Arezzo - Italia

C.F. e P.IVA 01428800514

AVV. GIAMPIERO PINO

Revisore Contabile

Socio AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani

e-mail: giampiero.pino@studiolegalepino.it

AVV. PAOLO ROMAGNOLI

e-mail: paolo.romagnoli@studiolegalepino.it

AVV. NELLINA PITTO

e-mail: nellina.pitto@studiolegalepino.it

CONS.LAV. ALESSANDRA SCORTECCI

Responsabile Ass.ne Qualita'

e-mail: alessandra.scortecci@studiolegalepino.it

AVV. ELEONORA LEPRI

e-mail: eleonora.lepri@studiolegalepino.it

DOTT. NICCOLO' PINO

e-mail: niccolo.pino@studiolegalepino.it

DOTT.SSA ELISA MAFUCCI

e-mail: elisa.mafucci@studiolegalepino.it

Arezzo, 02.03.2010

Anticipata via mail
arch.poggioni@libero.it

Spett.le

ORDINE ARCHITETTI AREZZO

Via V.Veneto 5

52100 AREZZO

c.a. Arch. Silvia Poggioni

OGGETTO: ORDINE ARCHITETTI / CONSULENZA

Scriviamo in risposta al quesito che ci è stato posto, relativamente all'annosa questione della pubblicità svolta dai professionisti ed ai limiti che questa deve rispettare.

L'oggetto del quesito risulta particolare, rispetto ai pareri che Vi abbiamo già fornito, aventi ad oggetto il medesimo tema, per due distinti motivi. In primo luogo, la questione scaturisce dalla richiesta di un parere preventivo che due iscritte hanno formulato al Consiglio dell'Ordine, seguendo le indicazioni che lo stesso Consiglio aveva fornito in una delle ultime circolari aventi ad oggetto il tema della pubblicità professionale. Ciò ad evidenziare che la strada di sensibilizzazione che avete scelto di seguire sta dando i primi frutti. Secondariamente, ci troviamo di fronte ad un caso atipico. Le interessate, infatti, hanno manifestato la volontà di costituire una società la quale eserciterebbe attività d'impresa, attraverso un negozio di arredamenti e design, all'interno del quale troverebbero spazio molte e disparate attività tra le quali eventi culturali, mostre e conferenze. Le iscritte, oltre che essere socie e, presumibilmente, amministratrici della società, eserciterebbero la professione per conto di questa, offrendo servizi di consulenza e curando la <<direzione artistica>> delle mostre e degli eventi culturali. Nel parere posto al Consiglio dell'Ordine, esse chiedono se ed in quali termini possa essere pubblicizzata l'attività svolta in qualità di professioniste per conto della società.

STUDIO AVVOCATO GIAMPIERO PINO

ASSOCIAZIONE INTERPROFESSIONALE

È necessario, in primo luogo, fugare il campo da una questione preliminare. La Legge professionale ed il codice deontologico della Vostra professione non vietano esplicitamente la partecipazione degli iscritti ad attività imprenditoriali di alcun genere. L'attività prospettata dalle iscritte non contrasta, quindi, con alcuna delle norme che regolamentano la Vostra professione, a condizione che l'attività svolta non contrasti con i principi generali sanciti dal codice deontologico in tema di dignità e decoro. L'unico limite posto all'esercizio di una tale attività è previsto dall'art. 21 del Codice Deontologico il quale prevede che l'iscritto non possa essere <<senza l'esplicito assenso del committente>> compartecipe nelle imprese costruttrici o nelle ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del Committente. I clienti della società oggetto del presente parere, quindi, dovranno essere sempre informati che gli Architetti che compiono il servizio di consulenza sono, al contempo, professionisti e soci della società che fornirà, per esempio, gli oggetti di arredamento da loro scelti.

L'aspetto problematico della questione, tuttavia, è attinente, ancora una volta, al tema della pubblicità. Inutile tornare sul carattere meramente informativo che la pubblicità dei professionisti deve avere ed in merito al quale rimandiamo ai pareri precedentemente formulati. In questo caso, tuttavia, il rischio è rappresentato dalla possibilità di oltrepassare i limiti posti alla pubblicità dei professionisti, attraverso la promozione compiuta dalla società. Quest'ultima, infatti, nel compiere attività promozionale, non è soggetta alle stesse rigide norme cui sono soggetti i professionisti, bensì alla più permissiva regolamentazione della pubblicità commerciale, prevista dal Codice del Consumo. In questo senso, se non si trovasse una soluzione equilibrata, gli architetti citati in una pubblicità svolta da un imprenditore-committente, potrebbero godere del carattere commerciale di questa promozione, senza rischiare di essere sanzionati dal proprio Ordine di appartenenza il quale, evidentemente, non ha alcun potere, né di controllo né sanzionatorio, nei confronti del committente. Da questo punto di vista, tuttavia, l'art. 37 comma 2 del Codice Deontologico, che tante volte abbiamo avuto modo di criticare, offre uno strumento di tutela, seppur a seguito di un'interpretazione in via analogica. La norma citata, infatti, si riferisce alla pubblicità svolta relativamente ad attività di carattere pubblico quali trasmissioni televisive, o convegni, cui il professionista partecipi in qualità di relatore o di esperto del settore. In questi casi, nel Codice Deontologico si è opportunamente previsto che il professionista sia responsabile anche della pubblicità svolta dagli organizzatori dell'evento. In particolare, il professionista si dovrà preoccupare che la pubblicizzazione della sua partecipazione all'evento rispetti i caratteri informativi della pubblicità che egli potrebbe autonomamente svolgere. La norma prevede, per esempio, che non si possano compiere enfatizzazioni delle capacità professionali dell'interessato o che vengano spesi i nomi di suoi clienti o, in ulteriore ipotesi, vengano compiute comparazioni con attività di altri professionisti. L'Architetto, in altre parole, potrà consentire che il suo nome venga speso nella pubblicizzazione dell'evento, a condizione che la comunicazione pubblicitaria corrisponda ai canoni che egli dovrebbe rispettare nel pubblicizzare autonomamente la propria attività. La norma citata, di conseguenza, deve essere interpretata analogicamente anche nel caso oggetto del presente parere. Le stesse accortezze che vengono richieste al professionista che partecipi ad eventi pubblici, debbono essere utilizzate anche

STUDIO AVVOCATO GIAMPIERO PINO

ASSOCIAZIONE INTERPROFESSIONALE

dall'iscritto che presti la propria opera professionale per conto di una società che svolga attività imprenditoriale. Nel caso in esame, se possibile, le iscritte dovrebbero essere ancora più attente nel valutare l'adeguatezza della pubblicità svolta, visto il chiaro collegamento che avrebbero con la società-committente della quale esse sarebbero socie. Ciò, ancor più, se esse dovessero svolgere anche l'incarico di amministrativi. Le iscritte, quindi, nel valutare la campagna promozionale della società, dovranno sincerarsi che il loro nome non venga utilizzato per messaggi che non rispondano al carattere informativo previsto per la pubblicità professionale. In difetto, loro stesse sarebbero sanzionabili da parte dell'Ordine, per una sorta di responsabilità oggettiva per la pubblicità svolta da un soggetto differente. Per rendere il parere più comprensibile, si può ipotizzare che un messaggio pubblicitario della società Alfa nel quale si dia notizia dell'attività di consulenza di cui la società gode, compiuta dagli Architetti Caio e Sempronio, non violerebbe alcuna disposizione del Codice Deontologico. Se lo stesso messaggio fosse seguito dall'indicazione che gli Architetti in oggetto sono "i migliori sulla piazza" oppure "i più aggiornati", ciò renderebbe la pubblicità illegittima e gli iscritti passibili di una sanzione.

In definitiva, il progetto prospettato non è a priori illegittimo e la pubblicità prospettata apparirebbe lecita. Resta inteso che la pubblicità compiuta dalla società potrebbe essere frutto di responsabilità per le iscritte, nel caso in cui non corrispondesse ai canoni informativi previsti per la pubblicità ex art. 37 e 38 del Codice Deontologico, con la necessaria e conseguente applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Codice.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo cordiali saluti.



(Avv. Niccolò Pino)



(Avv. Giampiero Pino)